

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 179

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CINQUE, PINTO, INNOCENTI,
FONTANA Elio e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1992

Norme interpretative della legge in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dispone che «non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale... c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b)».

In sede di prima applicazione della citata legge n. 16 del 1992, il Ministero dell'interno ha opinato che alla sentenza definitiva, od a quella di primo grado confermata in appello, sia equiparata, ai detti fini, la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale (cosiddetta «sentenza di patteggiamento»); tale equiparazione, fondata evidentemente sull'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 445 dello stesso codice di procedura penale, ha comportato effetti assurdi ed aberranti, perchè in applicazione di tale direttiva le Prefetture di diverse province hanno disposto la decadenza dalla carica di consigliere comunale, e conseguentemente di assessore o sindaco, ai sensi del comma 4-*quinquies* dell'articolo 15 della

suddetta legge, di numerosi amministratori comunali (tra i quali merita di essere segnalato il caso di un sindaco di un comune della provincia di Chieti dichiarato decaduto per il patteggiamento di una multa di lire 100.000 per omissione di atti di ufficio!).

Senza voler assolutamente intaccare le giuste e commendevoli finalità della legge n. 16 del 1992, che ha voluto inasprire le sanzioni per gli amministratori disonesti nel quadro di una più limpida e trasparente azione amministrativa, appare però equo e congruo escluderne l'applicabilità, nel caso della sentenza di patteggiamento, almeno per i reati previsti dalla citata lettera c), comma 1, dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, modificato dalla legge n. 16 del 1992, trattandosi certamente di ipotesi delittuose di minore intensità e quindi di più lieve gravità sociale, anche perchè, in via pregiudiziale, appare ragionevole ritenere che la sentenza di «patteggiamento» non comporta una condanna, anche se ad essa equiparata, in quanto non prevede una affermazione di responsabilità, ma solo un accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero, i quali, senza alcuna statuizione definitiva sulla colpevolezza dell'imputato, (tanto che la richiesta può essere fatta anche nel corso delle indagini preliminari, ex articolo 447 del codice di procedura penale) concordano, diremmo quasi in via transattiva, per evidenti fini di economia giudiziaria, l'applicazione della pena, della quale definiscono anche la misura, il tutto sottoposto ad un controllo solo estrinseco del giudice.

Ciò ha portato sia la dottrina che la giurisprudenza ad una incertezza di opinione sull'effettiva natura della sentenza di condanna prevista dall'articolo 444 del

codice di procedura penale, come dimostrano gli scritti ed i pronunziati giurisprudenziali finora pubblicati. Senza voler entrare nel merito di una disquisizione scientifica o giurisprudenziale, sembra ai proponenti che vi siano sufficienti ragioni perchè si possa giungere ad una soluzione che, contemperando la tutela effettiva delle esigenze previste dalla legge n. 16 del 1992 con una applicazione non assurda ed eccessiva che porti a conseguenze aberranti come quelle prima denunciate, in via interpretativa disponga la non applicabilità della decadenza dalla carica di consigliere comunale, provinciale, regionale, almeno nel caso previsto dalla lettera c) comma 1, dell'articolo 15 più volte citato, in presenza non di una sentenza di condanna ma di un patteggiamento della pena.

Non va inoltre sottaciuto che, ove dovesse confermarsi la suddetta interpretazione adottata dal Ministero dell'interno, si creerebbe una ulteriore discrasia nell'applicazione della legge n. 16 del 1992 tra la sentenza di «patteggiamento» adottata dal giudice per le indagini preliminari a seguito di giudizio abbreviato, dalla quale certamente esulano le conseguenze di esclusione da candidatura o la decadenza da cariche, e la sentenza, egualmente di patteggiamento, adottata dal giudice del dibattimento.

* * *

A dirimere, poi, ogni contrasto interpretativo circa l'ambito temporale di applicazione della legge, va precisato che essa non ha effetto retroattivo ma che trova applicazione solo per le condanne riportate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 16 del 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, deve intendersi esclusa la sentenza prevista dall'articolo 444, secondo comma, del codice di procedura penale.

2. Le preclusioni e le decadenze previste nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, hanno effetto solo a seguito di condanna riportata dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 16 del 1992.